

PARERE

N.ro 52 / 9^A



COPIA

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 570 della seduta del 13.12.2012

Dipartimento Proponente:
Dipartimento N. 11
Cultura, Ben Culturali,
Istruzione, Università, Ricerca
Scientifica e Alta formazione

Oggetto: PO FESR Calabria 2007-2013 - Asse I Ricerca Scientifica, Innovazione
Tecnologica e Società dell'informazione: Linee di Intervento 1.1.3.1, 1.1.3.2 e
1.1.4.1. Approvazione Direttive di Attuazione, L.R. n. 40/2008, art. 1.

Assessore: Prof. Mario Caligiuri

Dirigente Generale: Prof. Massimiliano Ferrara

[Signature]
IL DIRIGENTE GENERALE
Prof. Massimiliano Ferrara
2^A COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
		Vice		
2	Antonella STASI	Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5.	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
6.	Luigi FEDELE	Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente		X
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Francescoantonio STILLITANI	Componente		X
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Il Dirigente di Servizio

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 55471 del 18.12.12

Classificazione 1 15 1

Il Dirigente di Settore
IL DIRIGENTE DEL SETTOR
[Signature]
Dott.ssa Sonia Tallarico

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il PO FESR Calabria 2007-2013 (CCI n. 2007 IT 161 PO 008), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007.

RICHIAMATI:

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella GUCE del 31/7/2006 Legge 210/25;
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella GUCE del 31/7/2006 Legge 210/01;
- il Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, pubblicato nella GUCE del 15/2/2007 Legge 45/3;
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 «de minimis» (G.U.C.E. Legge 379 del 28/12/06);
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 9 agosto 2008.

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23/2/2009 recante: «Preso d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 24/4/2009 e ss.mm.ii. con la quale si è proceduto a rimodulare il Piano Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 9/6/2009 avente ad oggetto «Rettifica D.G.R. n. 654 del 16/9/2008 avente per oggetto: «Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 7/12/07», successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 28/1/2010;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 24/7/2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell'8/4/2009 ed approva il documento recante Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008).
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59».

CONSIDERATO con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 228 è stato approvato il PISR - Progetto Integrato di Sviluppo Regionale «CalabriaInnova – Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in Calabria» che dà attuazione, in maniera integrata e sinergica, alle seguenti Linee d'Intervento del PO FESR Calabria 2007-2013 – Asse I Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell'informazione:

- Linea di Intervento 1.1.2.1 «Azioni per la realizzazione della Rete Regionale per l'Innovazione»;

- Linea di Intervento 1.1.3.1 «Servizi per l'adozione dell'innovazione tecnologica da parte delle imprese»;
- Linea di Intervento 1.1.3.2 «Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali e Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazione e dai Contratti di Investimento»;
- Linea di Intervento 1.1.4.1 «Creazione di iniziative imprenditoriali di spin-off da università e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca»;

CONSIDERATO, altresì, che le Linee di Intervento 1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.4.1 prevedono anche l'attivazione di strumenti di incentivazione a favore delle imprese regionali e che, pertanto, ai fini dell'implementazione degli stessi, è necessario procedere all'approvazione di specifiche Direttive di Attuazione, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n. 40/2008;

VISTO l'art. 1 della Legge regionale n. 40/2008:

- al comma 1 che prevede «al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità al vigente Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- al comma 2 che prevede «I regimi di cui al comma 1 riguardano le seguenti categorie degli aiuti:
 - a finalità regionale;
 - agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI;
 - all'imprenditoria femminile;
 - per la tutela ambientale;
 - alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere;
 - sotto forma di capitale di rischio;
 - a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - alla formazione;
 - in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;
 definiti in conformità con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007, con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C54 del 4 marzo 2006 e con i Regolamenti (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008»;
- al comma 3 che prevede «nell'ambito dei sistemi di incentivazione alle imprese potrà essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "de minimis", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
- al comma 4 che prevede «la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla «Carta degli aiuti a finalità regionale» vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340»;
- al comma 5 che prevede «le Direttive di attuazione stabiliscono per ciascuno strumento di incentivazione i seguenti elementi:
 - oggetto e finalità degli aiuti;
 - soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
 - settori di attività ammissibili;
 - tipologie di aiuti ammissibili;
 - spese ammissibili;
 - forma e intensità di aiuto;
 - criteri di valutazione delle domande di agevolazione;
 - procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;
 - procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni».

- al comma 6 che prevede «Le Direttive di Attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il proprio parere vincolante entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole».

CONSIDERANDO che, in attuazione della suddetta Legge Regionale, la Regione Calabria, Dipartimento 11, ha redatto le Direttive di Attuazione per la concessione di aiuti alle imprese finalizzate all'attuazione delle Linee di Intervento 1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.4.1 del PO FESR Calabria 2007-2013, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).

DATO ATTO CHE le suddette Direttive di Attuazione, in ossequio a quanto disposto dal succitato art. 1 c.4 della L.R. n. 40/08, sono state sottoposte al Partenariato Istituzionale Economico e Sociale attraverso una consultazione scritta avviata in data 07 novembre 2012 e conclusasi senza osservazioni in merito;

VISTI

- la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. recante disposizioni in materia di «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale».
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D.P.G.R. n. 326 del 22 dicembre 2006.

SU conforme proposta dell'Assessore alla Cultura e Beni Culturali, Prof. Mario Caligiuri, sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

A voti unanimi:

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato di :

1. approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale n. 40/2008, le Direttive di attuazione (allegate alla presente) relative alla concessione di aiuti alle imprese secondo quanto contenuto nelle Linee di Intervento 1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.4.1 del POR Calabria FESR 2007-2013;
2. trasmettere, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della Legge regionale 40/2008, le Direttive di Attuazione alla Commissione consiliare competente per il relativo parere;
3. demandare al Dipartimento 11 -Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione delle suddette Direttive di Attuazione;
4. disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIP. PRESIDENZA

IL PRESIDENTE
E. to Scopelliti

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante



Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Copia conforme all'originale
Calabria, 17 DIC. 2012
IL DIRIGENTE



		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR 2007/2013

(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)

Allegato alla deliberazione
n. 570 del 13.12.2012

ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Obiettivo Specifico 1.1 – Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la crescita economica della regione.

Obiettivo Operativo 1.1.3 – Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.

Linea di Intervento 1.1.3.1 "Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese"

Linea di Intervento 1.1.3.2 "Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali ed Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazione e dai Contratti di Investimento"


Obiettivo Operativo 1.1.4 - Aumentare il numero di imprese innovative nella regione.

Linea di Intervento 1.1.4.1 "Creazione di iniziative imprenditoriali di spin off da università e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca"

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L.R. N. 40/2008)

novembre 2012



SOMMARIO

I. DIPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e Finalità degli Aiuti	3
Art. 2 – Riferimenti Normativi.....	3
Art. 3 – Settori di Attività Ammissibili	5
Art. 4 – Condizioni Generali di Ammissibilità delle Spese.....	5
Art. 5 – Divieto di Cumulo	5
II. AIUTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA.....	7
Art. 6 – Iniziative agevolabili	7
Art. 7 – Soggetti beneficiari.....	7
Art. 8 – Attività e spese ammissibili	7
Art. 9 – Contributo concedibile	8
III. AIUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INNOVAZIONE.....	9
Art. 10 – Iniziative agevolabili	9
Art. 11 – Soggetti beneficiari.....	9
Art. 12 – Attività e spese ammissibili	9
Art. 13 – Contributo concedibile	12
IV. AIUTI PER LA CREAZIONE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI DI SPIN OFF E DI MICROIMPRESE INNOVATIVE.....	13
Art. 14 – Iniziative agevolabili	13
Art. 15 – Soggetti beneficiari.....	13
Art. 16 – Attività e spese ammissibili	14
Art. 17 – Contributo concedibile	18
V. PRESENTAZIONE, SELEZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.....	20
Art. 18 – Modalità di Presentazione delle Domande di Agevolazione.....	20
Art. 19 – Istruttoria e Valutazione delle Domande di Agevolazione.....	20
Art. 20 – Modalità di Erogazione delle Agevolazioni	21
VI. NORME FINALI	22
Art. 21 – Monitoraggio.....	22
Art. 22 – Controlli	22
Art. 23 – Conservazione della Documentazione	22
Art. 24 – Stabilità delle Operazioni	23
Art. 25 – Informativa ai Soggetti Beneficiari	23
Art. 26 – Informazione e Pubblicità	23
Art. 27 – Tutela della privacy	23
Art. 28 – Rinvio.....	23



I. DIPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEGLI AIUTI

Le presenti Direttive definiscono la disciplina per la concessione di contributi regionali ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 12 dicembre 2008 n. 40.

Nel quadro complessivo di una strategia regionale volta a *Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di cooperazione con le imprese per sostenere la competitività e la crescita economica della regione* (Obiettivo Specifico 1.1 del POR Calabria FESR 2007-2012), le presenti Direttive sono finalizzate all'implementazione dei seguenti obiettivi operativi e Linee di Intervento:

- Obiettivo Operativo 1.1.3 – Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
 - Linea di Intervento 1.1.3.1 "Servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese"
 - Linea di Intervento 1.1.3.2 "Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali ed Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazione e dai Contratti di Investimento"
- Obiettivo Operativo 1.1.4 - Aumentare il numero di imprese innovative nella regione.
 - Linea di Intervento 1.1.4.1 "Creazione di iniziative imprenditoriali di spin off da università e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca"

Gli interventi di cui alle Linee su richiamate vengono programmati e attuati nell'ambito del PISR - Progetto Integrato di Sviluppo Regionale «CalabriaInnova – Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in Calabria», approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 228. Il PISR è finalizzato a rafforzare e a sviluppare il sistema dell'innovazione tecnologica in Calabria, promuovendo, in maniera integrata e coordinata, la realizzazione di una serie di interventi materiali e immateriali a favore dei nodi della rete regionale per la ricerca e l'innovazione, degli operatori e delle imprese. La modalità di attuazione delle presenti Direttive prevede il cofinanziamento degli investimenti delle imprese con fondi del Programma Operativo FESR 2007-2013, attraverso aiuti concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis" o del Regolamento (CE) n. 800/2008 "Regolamento generale di esenzione per categoria".

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI


POR Calabria FESR 2007/2013, (CCI N° 2007 IT 161 PO 008), Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007.

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella GUCE del 31.7.2006 I 210/25.
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella GUCE del 31.7.2006 I 210/1.
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e



delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa.

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, pubblicato nella GUCE del 15.2.2007 L 45/3.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis" (G.U.C.E. L. 379 del 28.12.06).
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008.
- Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 della Commissione Europea "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013".
- Legge Regionale 12 dicembre 2008 n. 40, art. 1.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: «Preso d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art. 11 della L.R. n. 3/2007».
- Deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 24.04.2009 con la quale si è proceduto a rimodulare il Piano Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 09.06.2009 avente ad oggetto «Rettifica D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente per oggetto: «Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 07.12.07», successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 28.01.2010.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell'8.04.2009 ed approva il documento recante Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999.
- Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 228 con cui è stato approvato il PISR - Progetto Integrato di Sviluppo Regionale «CalabriaInnova – Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in Calabria».
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001).
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123.
- DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008).





- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 " Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

ART. 3 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Possono essere ammessi alle agevolazioni gli investimenti riguardanti tutti i settori, con le limitazioni e i divieti previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. In sede di predisposizione delle disposizioni attuative delle presenti Direttive, in coerenza con le priorità settoriali e territoriali definite nell'ambito della programmazione regionale, saranno indicate le opportune specificazioni e le eventuali restrizioni alle attività economiche ammissibili, con riferimento ai codici di cui alla classificazione ISTAT ATECO 2007. Sono comunque escluse dalle agevolazioni:

- le imprese operanti nei settori: della produzione primaria di prodotti agricoli; della pesca e/o dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio; dei trasporti; dell'industria carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche.
- le attività connesse all'esportazione. Non verranno concessi gli aiuti connessi direttamente ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e in particolare, al Regolamento (CE) n. 1080/2006, al Regolamento (CE) n. 1083/2006, al Regolamento (CE) n. 800/2008, al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e al Regolamento sulle condizioni di ammissibilità al cofinanziamento comunitario approvato con DPR n. 196 del 03/10/2008. Possono beneficiare dell'agevolazione solo le iniziative progettuali con "avvio" successivo alla data di presentazione della domanda di accesso da parte dei Soggetti Beneficiari. Si precisa che la data di avvio dei lavori o delle attività è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili relativi alla fase di esecuzione del progetto, ancorché quietanzato o pagato successivamente. Pertanto, ai fini della determinazione della data di avvio del programma, non sono considerate le eventuali spese di progettazione e quelle preliminari sostenute dall'impresa prima della data di presentazione della domanda di agevolazione, che non attengono alla fase di esecuzione dei progetti. Le tipologie di spese e le condizioni e le limitazioni di ammissibilità per le diverse tipologie di intervento saranno dettagliate nelle disposizioni di attuazione delle presenti Direttive.


ART. 5 – DIVIETO DI CUMULO

Gli aiuti concessi in virtù delle presenti Direttive non possono essere cumulati con altri aiuti esentati dal Regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente –





ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento delle intensità di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.





II. AIUTI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA



ART. 6 – INIZIATIVE AGEVOLABILI

L'intervento è finalizzato a sostenere le imprese nell'acquisizione di servizi per l'adozione di innovazioni tecnologiche, di processo, organizzative e gestionali.

Gli avvisi a sostegno dell'acquisizione di servizi innovativi da parte delle imprese emanati ai sensi delle presenti Direttive, dovranno essere strettamente collegati con le finalità e i contenuti del PISR - Progetto Integrato di Sviluppo Regionale «Calabrialnova – Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in Calabria», approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 228 e dei relativi sotto progetti esecutivi.

ART. 7 – SOGGETTI BENEFICIARI

I Soggetti Beneficiari sono le piccole e medie imprese, per come classificate nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, operative in Calabria.

Per l'accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- avere sede nella regione Calabria;
- essere iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- non trovarsi nelle condizione di difficoltà per come definito dal Reg. 800/2008, art. 1, comma 7.

Eventuali ulteriori condizioni e/o limitazioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari saranno specificate negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive.

ART. 8 – ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI

In conformità con quanto previsto dalla Linea di Intervento 1.1.3.1, le presenti Direttive sostengono l'acquisizione da parte delle imprese di seguenti servizi specifici per l'innovazione tecnologica:

- valutazione del fabbisogno e del potenziale innovativo (audit/assessment);
- informazioni sulle innovazioni rilevanti per il proprio potenziale competitivo;
- consulenza in materia di innovazione organizzativa e gestionale;
- supporto informativo e tecnico per l'adozione di nuove tecnologie;
- supporto per la formulazione di studi di fattibilità e progetti di ricerca industriale;
- supporto per l'elaborazione di proposte di progetto da presentare in programmi di ricerca nazionali e comunitari;
- sostegno all'attivazione di forme di cooperazione transnazionale per la messa a punto, l'acquisizione o la promozione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi;

- identificazione di possibili partners di progetti di innovazione;
- identificazione di appropriati forme di finanziamento;
- consulenza e supporto in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
- consulenza sull'uso delle norme.

Le imprese potranno accedere ad uno o più servizi in relazione ai fabbisogni evidenziati.

Il soggetto incaricato di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; non è, pertanto, consentito di esercitare forme di intermediazione.

Il Soggetto Beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.

Per la realizzazione dei servizi sopra elencati sono ammesse le spese dirette:

- all'acquisizione di consulenze specialistiche;
- al conseguimento di eventuali certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi. Non sono ammissibili i costi per il mantenimento delle certificazioni;

Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le condizioni, le limitazioni nonché le ulteriori specificazioni per l'ammissibilità delle suddette spese

ART. 9 – CONTRIBUTO CONCEDIBILE


Gli aiuti previsti per l'acquisizione dei servizi per l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese di cui alle presenti Direttive saranno concessi in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Gli aiuti saranno riconosciuti nella forma di contributo in conto capitale, concesso a copertura delle spese ammissibili sostenute per la acquisizione di servizi di innovazione.

L'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000 euro. L'impresa dovrà fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso nel rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni.

Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria a seguito dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese. L'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione delle attività agevolate, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le ulteriori specificazioni concernenti le modalità di concessione degli aiuti, nonché i massimali delle intensità e degli importi delle agevolazioni ammissibili.



III. AIUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INNOVAZIONE

ART. 10 – INIZIATIVE AGEVOLABILI

Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani di Innovazione Aziendali e/o Interaziendali, finalizzati ad incrementare la capacità delle imprese di adottare innovazioni di processo e di prodotto per migliorare il loro livello di competitività (in conformità a quanto previsto dalla comunicazione quadro sugli aiuti alla RSI 2006/c 323/01). In particolare, i Piani di Innovazione, in conformità a quanto disciplinato dal Reg. (CE) n. 800/2006, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, prevedono:

1. la realizzazione di Studi di Fattibilità Tecnica propedeutici alla realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo sperimentale;
2. la realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale e/o ad attività di sviluppo sperimentale, da attuare anche in cooperazione con centri di ricerca, università, laboratori tecnologici;
3. l'acquisizione di Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.

Gli avvisi a sostegno della realizzazione dei Piani di Innovazione da parte delle imprese emanati ai sensi delle presenti Direttive, dovranno essere strettamente collegati con le finalità e i contenuti del PISR - Progetto Integrato di Sviluppo Regionale «Calabrialnova – Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in Calabria», approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 228 e dei relativi sotto progetti esecutivi.

ART. 11 – SOGGETTI BENEFICIARI

I Soggetti Beneficiari sono le imprese operative in Calabria. Per l'accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- avere sede nella regione Calabria;
- essere iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- non trovarsi nelle condizione di difficoltà per come definito dal Reg. 800/2008, art. 1, comma 7.


Eventuali ulteriori condizioni e/o limitazioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari saranno specificate negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive.

ART. 12 – ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI

L'intervento, in conformità a quanto disciplinato dal Reg. (CE) n. 800/2006, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, sostiene la realizzazione di Piani di Innovazione riguardanti:

- la realizzazione di Studi di Fattibilità Tecnica;
- la realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo;
- l'acquisizione di Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.

Gli Studi di Fattibilità Tecnica sono finalizzati a definire gli ambiti di intervento e di applicazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e a verificarne la fattibilità tecnica pervenendo alla



definizione di un programma operativo delle attività da realizzare.

I Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico devono riguardare attività di ricerca industriale e/o attività di sviluppo sperimentale.

Per "ricerca industriale" s'intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.


Per "sviluppo sperimentale" s'intende l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono, inoltre, ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende, tuttavia, le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

I Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sono finalizzati alla:

- realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta del mercato;
- adozione di nuove tecnologie, realizzate all'interno dell'impresa o acquisite dall'esterno, per migliorare i processi di produzione dei prodotti/servizi esistenti o di nuovi prodotti/servizi;
- innovazione del processo aziendale, o una riorganizzazione del medesimo, finalizzata ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità dei prodotti/servizi e/o della efficienza/efficacia dei processi produttivi.

I costi ammissibili per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica sono i seguenti:

- a) spese del personale dipendente e non dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) dei Soggetti proponenti nella misura in cui sono impiegati nella realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- b) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica, compresi i servizi di ricerca e le competenze tecniche;
- c) spese per l'acquisizione di studi, banche dati e ricerche necessari per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
- d) spese per la partecipazione a mostre, fiere e congressi strettamente correlati alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
- e) spese per l'organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati degli Studi di Fattibilità Tecnica;



- f) spese generali supplementari direttamente imputabili alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica.

I costi ammissibili per la realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

I costi ammissibili per la realizzazione dei Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sono i seguenti:

- a) servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
- b) servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione;
- c) spese connesse ai diritti di proprietà industriale, ed in particolare:
 - tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore



dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.


Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le condizioni, le limitazioni nonché le ulteriori specificazioni per l'ammissibilità delle suddette spese

ART. 13 – CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Le agevolazioni per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e per l'acquisizione di Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUCE del 09 agosto 2008.

Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.

Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le specificazioni concernenti le modalità di concessione degli aiuti, nonché i massimali delle intensità e degli importi delle agevolazioni ammissibili.





IV. AIUTI PER LA CREAZIONE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI DI SPIN OFF E DI MICROIMPRESE INNOVATIVE

ART. 14 – INIZIATIVE AGEVOLABILI

L'intervento, coerentemente con quanto previsto dalla Linea di Intervento 1.1.4.1 del POR Calabria FESR 2007-2013, è finalizzato all'attuazione di due azioni:

- Azione 1 - Sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali promosse da ricercatori delle università e dei centri di ricerca (spin off)
- Azione 2 - Sostenere la creazione di micro-imprese innovative promosse da neo-laureati o dottori di ricerca.

Per la concessione degli incentivi di cui al presente intervento si utilizza lo strumento dei Pacchetti Integrati di Agevolazioni, per come descritti nel POR Calabria 2007-2013.

Gli avvisi a sostegno della creazione di iniziative imprenditoriali di spin off e di microimprese innovative emanati ai sensi delle presenti Direttive, dovranno essere strettamente collegati con le finalità, i contenuti e le azioni del PISR - Progetto Integrato di Sviluppo Regionale «CalabriaInnova – Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in Calabria», approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 228.

ART. 15 – SOGGETTI BENEFICIARI

I Soggetti Beneficiari sono le piccole e medie imprese, per come classificate nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, operative in Calabria.

Con riferimento all'azione per l'avvio delle nuove iniziative imprenditoriali di "spin off", le imprese beneficiarie devono essere spin off, realizzati ai sensi dei vigenti regolamenti, e promosse da operatori della ricerca (docenti, ricercatori giovani, dottorati e dottorandi, laureati impegnati in attività di ricerca) delle università e dei centri di ricerca

Per quanto riguarda l'azione diretta alla creazione di nuove micro-imprese innovative, le imprese beneficiarie devono essere promosse da neo-laureati o da dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da non più di due anni, elevabili a tre nel caso in cui abbiano svolto attività specialistica, stage o attività lavorativa coerenti con il progetto.

Possono essere ammesse anche le imprese costituenti, purché in sede di presentazione della domanda di agevolazione i proponenti si impegnino a formalizzare la costituzione dell'impresa nei termini che verranno specificati negli Avvisi pubblici.

Per l'accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- avere sede nella regione Calabria;
- essere iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; nel caso di imprese costituenti, l'iscrizione dovrà essere effettuata nei termini che verranno specificati negli Avvisi pubblici;
- essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- non trovarsi nelle condizione di difficoltà per come definito dal Reg. 800/2008, art. 1, comma 7.


Eventuali ulteriori condizioni e/o limitazioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari saranno specificate negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive.

ART. 16 – ATTIVITÀ E SPESE AMMISSIBILI

Gli investimenti ammissibili per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali promosse da ricercatori delle università e dei centri di ricerca (spin off) e di micro-imprese innovative promosse da neo-laureati o dottori di ricerca riguardano la realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendale, articolati nei seguenti Piani specifici:

- A – Piano di Investimenti Produttivi;
- B – Piano Integrato di Servizi Reali;
- C – Piani di Innovazione.

I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili alle agevolazioni anche nel caso in cui prevedono la realizzazione di un solo Piano specifico tra quelli sopra riportati, purché risulti organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

**Piani degli Investimenti Produttivi**

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalle presenti Direttive gli investimenti riguardanti la realizzazione di nuove unità produttive.

Per unità produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive.

Le spese ammissibili a finanziamento riguardano:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi, spese di fidejussione;
- b) suolo aziendale e sue sistemazioni; le relative spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;
- c) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.

Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le condizioni, le limitazioni nonché le ulteriori specificazioni per l'ammissibilità delle suddette spese.

Piani dei Servizi Reali

I Piani dei Servizi Reali sono costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, relativi alle seguenti

aree di attività:

- **Strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali.** Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale; allo sviluppo delle aree strategiche di business; all'affiancamento al management aziendale.
- **Marketing.** Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico e operativo; all'assistenza all'internazionalizzazione ed all'esportazione; alla predisposizione di piani di comunicazione.
- **Produzione e supply chain.** Tale area comprende i servizi finalizzati alla definizione/miglioramento delle attività connesse all'approvvigionamento, alla produzione e alla logistica.
- **Innovazione.** Tale area comprende i servizi finalizzati a sostenere le imprese nelle fasi più direttamente legate allo sviluppo delle tecnologie, ai processi di sperimentazione ed all'applicazione produttiva dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica.
- **Organizzazione e risorse umane.** Tale area comprende i servizi finalizzati alla predisposizione di piani di formazione aziendale, alla definizione del sistema organizzativo, alla predisposizione di sistemi per la gestione della qualità e dell'ambiente di lavoro, alla gestione dei sistemi informativi.
- **Finanza d'impresa.** Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria ed a supporto degli investimenti.

Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l'azienda, di consulenza-accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani di Sviluppo Aziendale.

Le imprese potranno accedere ad uno o più servizi in relazione ai fabbisogni evidenziati.

L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è, pertanto, consentito di esercitare forme di intermediazione.

Per la realizzazione dei Piani di Servizi Reali sono ammesse le spese dirette:

- all'acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dalle presenti Direttive;
- al conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi. Non sono ammissibili i costi per il mantenimento delle certificazioni;
- nel caso di servizi relativi all'internazionalizzazione, alla locazione, all'allestimento e alla gestione dello stand, in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le condizioni, le limitazioni nonché le ulteriori specificazioni per l'ammissibilità delle suddette spese.

Piani di Innovazione

L'intervento, in conformità a quanto disciplinato dal Reg. (CE) n. 800/2006, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, sostiene la realizzazione di Piani di Innovazione riguardanti:

- la realizzazione di Studi di Fattibilità Tecnica;
- la realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo;
- l'acquisizione di Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.

Gli Studi di Fattibilità Tecnica sono finalizzati a definire gli ambiti di intervento e di applicazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e a verificarne la fattibilità tecnica pervenendo alla

definizione di un programma operativo delle attività da realizzare.

I Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico devono riguardare attività di ricerca industriale e/o attività di sviluppo sperimentale.

Per "ricerca industriale" s'intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

Per "sviluppo sperimentale" s'intende l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono, inoltre, ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende, tuttavia, le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

I Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sono finalizzati alla:

- realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta del mercato;
- adozione di nuove tecnologie, realizzate all'interno dell'impresa o acquisite dall'esterno, per migliorare i processi di produzione dei prodotti/servizi esistenti o di nuovi prodotti/servizi;
- innovazione del processo aziendale, o una riorganizzazione del medesimo, finalizzata ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità dei prodotti/servizi e/o della efficienza/efficacia dei processi produttivi.

I costi ammissibili per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica sono i seguenti:

- a) spese del personale dipendente e non dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) dei Soggetti proponenti nella misura in cui sono impiegati nella realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- b) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica, compresi i servizi di ricerca e le competenze tecniche;
- c) spese per l'acquisizione di studi, banche dati e ricerche necessari per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
- d) spese per la partecipazione a mostre, fiere e congressi strettamente correlati alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
- e) spese per l'organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati degli Studi di Fattibilità Tecnica;



- f) spese generali supplementari direttamente imputabili alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica.

I costi ammissibili per la realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.



Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

I costi ammissibili per la realizzazione dei Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sono i seguenti:

- a) servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
- b) servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione;
- c) spese connesse ai diritti di proprietà industriale, ed in particolare:
 - tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore

dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole. Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le condizioni, le limitazioni nonché le ulteriori specificazioni per l'ammissibilità delle suddette spese

ART. 17 – CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Gli aiuti previsti dalle presenti Direttive per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali da spin off e di micro-imprese innovative potranno essere concessi in conformità a quanto previsto:

- dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
- dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008.

Gli aiuti previsti potranno essere riconosciuti nella forma di:

- contributo in conto capitale, concesso a copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli investimenti produttivi e d'innovazione e/o per l'acquisizione di servizi reali;
- contributo in conto interesse, concesso in relazione ad un finanziamento bancario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato per la realizzazione degli investimenti produttivi e/o per l'acquisizione di servizi reali.
- contributo in conto esercizio, concesso per la copertura delle spese, al netto dell'Iva, sostenute nei primi anni di avvio della neoimpresa;
- garanzia, concessa su finanziamenti bancari accessi per far fronte alle spese ammissibili per la realizzazione degli investimenti produttivi e/o per l'acquisizione di servizi reali non coperte dal contributo in conto capitale.


Nel caso in cui gli aiuti vengano concessi ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 "de minimis", l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000 euro. L'impresa dovrà fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso nel rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni.

Nel caso in cui gli aiuti vengano concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 "regolamento generale di esenzione per categoria", le agevolazioni non potranno superare i massimali di importo e di intensità previsti per ciascuna categoria di aiuto, nonché le intensità previste dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013" (Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 della Commissione Europea).

L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del Piano di Investimenti Produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.

Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese. L'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione del programma di investimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le ulteriori specificazioni concernenti le modalità di concessione degli aiuti, nonché i massimali delle intensità e degli importi delle agevolazioni ammissibili.



V. PRESENTAZIONE, SELEZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

ART. 18 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

La procedura di selezione delle domande è di tipo “valutativo a graduatoria” (ai sensi dell’Articolo 5, comma 2 del D. Lgs 123/98) ovvero “a sportello valutativo” (ai sensi dell’Articolo 5, comma 3 del D. Lgs 123/98).

La Domanda di Agevolazione deve essere sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell’impresa che richiede le agevolazioni o da un suo procuratore speciale e deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica allegata all’Avviso Pubblico. La Domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla documentazione e dagli allegati previsti dall’Avviso Pubblico, a pena di invalidità.

La Domanda di Agevolazione, gli allegati e la documentazione devono essere trasmessi secondo i tempi e le procedure stabilite nell’Avviso Pubblico.

ART. 19 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

Al ricevimento della Domanda di Agevolazione, l’Amministrazione Regionale, anche avvalendosi del Soggetti Gestore, è tenuta a verificare la completezza e la regolarità della medesima e della relativa documentazione prevista a corredo. In caso di esito positivo di detta verifica, l’Amministrazione procede all’istruttoria delle Domande, riguardante, a secondo dei casi:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l’ammissione alle agevolazioni;
- la valutazione della fattibilità economico-finanziaria;
- l’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità, al fine di proporre l’ammontare per le agevolazioni.

Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente costituita, mediante l’applicazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-2013, riconducibili alle tre seguenti macrovoci:

- Efficacia del progetto proposto rispetto all’Obiettivo Operativo della Linea di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013;
- Efficienza attuativa;
- Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi.

In particolare, per ciascuna tipologia di aiuto verranno applicati i criteri di selezione delle rispettive Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, ovvero le seguenti:

- Linea di Intervento 1.1.3.1 “Servizi per l’adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese”;
- Linea di Intervento 1.1.3.2 “Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali ed Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazione e dai Contratti di Investimento”;
- Linea di Intervento 1.1.4.1 “Creazione di iniziative imprenditoriali di spin off da università e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca”.

I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione saranno definiti nell’Avviso Pubblico.

A conclusione della valutazione, la Commissione di Valutazione redige e trasmette all’Amministrazione regionale una relazione finale contenente l’esito della valutazione.



L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone la graduatoria delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione; ovvero, in caso di procedura "a sportello valutativo" comunica all'impresa l'ammissione o l'esclusione dalle agevolazioni.

I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà il programma, gli interventi e le spese ammesse a contributo, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili, l'ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e che impegnerà i Beneficiari a realizzare gli interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, e a rispettare tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della Domanda di Agevolazione.

ART. 20 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'erogazione delle agevolazioni avviene o a titolo di anticipazione o sulla base degli stati di avanzamento, a richiesta delle imprese beneficiarie.

I Soggetti Beneficiari sono tenuti a rendicontare all'Amministrazione Regionale le spese effettivamente sostenute che devono corrispondere ai pagamenti eseguiti per la realizzazione del progetto e devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

La prima quota di contributo in conto capitale potrà essere erogata anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria a favore della Regione Calabria, secondo le modalità che verranno definite nell'Avviso Pubblico.

La modulistica e la documentazione da predisporre e presentare all'Amministrazione Regionale ai fini delle erogazioni (a titolo di anticipazione, per stato di avanzamento e a saldo) verranno dettagliate negli Avvisi pubblici di selezione.

A conclusione dell'intervento, a seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione regionale dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica, si procede alla erogazione a saldo dell'agevolazione o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

Le imprese beneficiarie dovranno comunicare all'Amministrazione regionale il conto corrente dedicato, attraverso cui incassare le quote di contributo ed effettuare i pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni. I pagamenti non potranno essere regolati per contanti.



VI. NORME FINALI

ART. 21 – MONITORAGGIO

L'impresa beneficiaria si impegna ad alimentare il flusso dei dati relativi all'attuazione dell'operazione oggetto del finanziamento. Il referente per il monitoraggio è responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari all'ufficio competente per le operazioni oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti.

ART. 22 – CONTROLLI

La Regione Calabria effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del progetto, anche presso la sede dell'impresa beneficiaria e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al soggetto beneficiario anche successivamente all'ultimazione del Progetto. L'Amministrazione Regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni dell'impresa che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario. L'Amministrazione Regionale può svolgere controlli in merito alla stabilità dei progetti finanziati, cioè al mantenimento per cinque anni dal completamento dei progetti finanziati del vincolo di destinazione.

ART. 23 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In conformità con quanto previsto dall'art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. 1828/2006, l'impresa beneficiaria dell'agevolazione conserva a disposizione della Regione, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute - sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) - per i tre anni successivi alla chiusura del POR Calabria FESR 2007-2013 ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del Regolamento medesimo, ovvero per i tre anni successivi al 31 agosto 2017. Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto della rendicontazione e della attestazione di spesa devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura "Progetto cofinanziato dalla Linea di Intervento



1.1.3.1/1.1.3.2/1.1.4.1 del POR Calabria FESR 2007/2013". Il Soggetto Beneficiario deve provvedere ad una corretta gestione e tenuta del fascicolo dell'operazione, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 e secondo i criteri e le modalità prescritte nell'Allegato C "Gestione e tenuta della documentazione" del Documento recante la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24 luglio 2009.

ART. 24 – STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

L'impresa beneficiaria è obbligata a rispettare le condizioni di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ovvero:

- nei cinque anni successivi al completamento del Progetto finanziato non può modificare la destinazione dei beni oggetto del Progetto stesso;
- entro i cinque anni successivi all'ultimazione del Progetto, potrà cedere tali beni a terzi solo previa autorizzazione dall'Amministrazione Regionale; nel caso in cui la cessione avvenga decorso il quinquennio ne viene comunque data comunicazione all'Amministrazione Regionale.

ART. 25 – INFORMATIVA AI SOGGETTI BENEFICIARI

A norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 il Soggetto Beneficiario, accettando il finanziamento, con la sottoscrizione della convenzione, accetta di essere inserito nell'"Elenco dei Beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni", che è pubblicato in forma elettronica o in altra forma dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013.

ART. 26 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

In conformità con quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il Soggetto Beneficiario dell'intervento è tenuto a:

- informare, gli eventuali partecipanti all'operazione cofinanziata dal POR Calabria FESR 2007/2013, della fonte finanziaria dell'operazione medesima;
- indicare, in qualsiasi documento riguardante l'operazione cofinanziata dal POR Calabria FESR 2007/2013, detta fonte finanziaria.

ART. 27 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti dai Beneficiari all'Amministrazione nell'ambito degli specifici Avvisi emanati ai sensi delle presenti Direttive saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. È presupposto indispensabile per la partecipazione agli Avvisi e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche con l'ausilio di mezzi elettronici.

ART. 28 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.